anco
associazione
nazionale
concessionari
consorzi

A.N.CO.
a tutela dell'ambiente
Associazione Nazionale Concessionari Consorzi
Via Poerio, 15 - 20129 Milano
Tel. 02/794689 - Fax 02/76012257
Cod. Fisc. 97174390159
email segreteria@ass-anco.it - www.ass-anco.it

Milano lì, 14 Ottobre 2026
Prot. n. 120 ON/ec

Alle
Aziende Associate
Loro Sedi

CIRCOLARE N. 50

OGGETTO: MASE - **Richiesta di interpretazione dell'art. 243, comma 5, del D.lgs. 152/2006 in ordine alla nozione di "acquifero" e all'ammissibilità della reimmissione delle acque di falda trattate nella zona insatura (vadosa).**

Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ha fatto chiarezza sull'applicazione dell'articolo 243, comma 5, del D.Lgs. 152/2006. Rispondendo a una specifica richiesta di chiarimento, il Ministero ha definito con precisione cosa debba intendersi per "acquifero" e ha stabilito i limiti per la reimmissione delle acque di falda trattate nella zona insatura (vadosa).

In particolare, il Comune di Asti ha posto i seguenti quesiti:

1) Definizione di «acquifero»: Se, ai fini dell'applicazione dell'art. 243, comma 5, del D.Lgs. 152/2006, la possibilità di reimmettere le acque sotterranee nello stesso acquifero di origine si riferisca esclusivamente alla zona satura oppure includa anche la **zona insatura (vadosa)** sovrastante.
2) Ammissibilità della reimmissione nella zona insatura: Se sia tecnicamente e legalmente ammissibile, all'interno di un progetto di bonifica, immettere le acque di falda trattate nella zona insatura (utilizzando ad esempio bacini di infiltrazione) o se tale pratica debba limitarsi alla sola zona satura.
3) Derogabilità in caso di bonifica congiunta (suolo e falda): Se il divieto generale di reimmissione nella zona insatura possa essere superato qualora l'operazione sia parte integrante di un intervento di bonifica combinato, volto cioè a risanare sia la matrice suolo (terreno) sia le acque sotterranee.

A tali quesiti il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ha risposto con proprio riscontro, chiarendo i limiti di applicazione della norma nei seguenti termini:

Riscontro al quesito 1

Il divieto generale (Art. 104, comma 1): La norma stabilisce il divieto assoluto di scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo.
Ambito di applicazione del divieto: Il divieto di scarico si applica a tutte le componenti del sottosuolo, vietando qualsiasi immissione sia nella **porzione satura** (le acque sotterranee) sia nella **porzione insatura** (la quale può ricomprendere sia zone sature che non sature).
La deroga speciale (Art. 243, comma 5): In deroga al principio generale di divieto, la legge permette la reimmissione delle acque sotterranee emunte, ma questo è consentito esclusivamente ai fini degli interventi di bonifica e unicamente nello stesso acquifero da cui le acque sono state prelevate.

Rilevanza della nozione di "acquifero": La definizione di questo termine è l'elemento chiave per interpretare correttamente la deroga alla reimmissione prevista dall'art. 243, comma 5, del D.Lgs. 152/2006.
La definizione legale (D.Lgs. 30/2009): L'art. 2, comma 1, lett. m) definisce l'acquifero come uno o più strati sotterranei (di roccia o geologici) dotati di una permeabilità sufficiente da permettere un flusso significativo o l'estrazione di quantità significative di acque sotterranee.
La coincidenza con la "falda acquifera" (D.Lgs. 152/2006): Questa definizione coincide sostanzialmente con quella contenuta nell'art. 74 del D.Lgs. 152/2006, la quale specifica che gli strati geologici devono possedere porosità e permeabilità sufficienti per consentire il flusso o l'estrazione significativa di acque sotterranee.
I criteri di identificazione (Allegato 1 alla Parte III, punto A.2): L'identificazione degli acquiferi avviene su base idrogeologica e richiede il soddisfacimento di due criteri alternativi o congiunti: il *flusso significativo* e la *quantità significativa*. Se almeno uno dei due è soddisfatto, l'unità stratigrafica è considerata un acquifero.

I parametri tecnici di riferimento:

Quantità significativa: Capacità di prelievo medio superiore a **10 m³/giorno** oppure quantità sufficiente a soddisfare il fabbisogno di **50 persone**.
Flusso significativo: Condizione in cui l'interruzione del flusso idrico sotterraneo provochi un **peggioramento significativo della qualità ecologica** di un corpo idrico superficiale o di un ecosistema terrestre direttamente dipendente.
La conclusione interpretativa: In base alle norme e agli orientamenti tecnico-scientifici, l'acquifero è identificabile solo in presenza di rocce dotate di caratteristiche idonee (permeabilità, fratturazione, presenza effettiva di acqua e ricarica) a consentire concretamente tali flussi e quantità. Di conseguenza, il termine deve essere ricondotto alla sola porzione satura del sottosuolo.
Riflesso sull'art. 243: Il termine "acquifero" utilizzato nell'art. 243, comma 5, del D.Lgs. 152/2006 deve quindi intendersi riferito esclusivamente alla porzione satura del corpo geologico.

<u>Riscontro al quesito 2</u>

In base all'interpretazione della nozione di "acquifero" definita in precedenza, l'applicazione della deroga speciale rispetto al divieto generale di scarico è circoscritta esclusivamente alla reimmissione delle acque sotterranee trattate nel medesimo acquifero da cui sono state emunte. Tale deroga si riferisce pertanto alla sola porzione satura del sistema idrogeologico e non può essere estesa, in mancanza di un'espressa previsione normativa, agli scarichi nella porzione insatura del terreno. Quest'ultima rimane interamente sottoposta al regime di divieto generale di scarico nel sottosuolo. Inoltre, le eccezioni a questo divieto generale rimangono tassative, limitate a casi eccezionali e richiedono sempre una preventiva valutazione da parte della pubblica amministrazione competente.

Sul piano tecnico l'immissione di acque nella porzione insatura del sottosuolo rischia di causare la mobilizzazione e la lisciviazione dei contaminanti presenti nei terreni, provocando il loro trasferimento verso la falda e il deterioramento qualitativo delle acque sotterranee. Per questa ragione la valutazione tecnica deve considerare le caratteristiche idrogeologiche specifiche del sito e, in particolare, la presenza della fascia di oscillazione della falda legata alle variazioni naturali del livello piezometrico o agli emungimenti. All'interno di un intervento di bonifica, la reimmissione delle acque trattate può essere ritenuta tecnicamente ammissibile esclusivamente nella fascia soggetta a tali oscillazioni piezometriche, a patto che le attività di caratterizzazione ambientale abbiano accertato l'assenza di contaminanti lisciviabili nella matrice insatura e che venga scientificamente dimostrato che tale porzione di terreno risulti periodicamente saturata d'acqua.

Riscontro al quesito 3

In merito al quesito n. 3, viene precisato che la reimmissione diretta nelle zone insature resta vietata in via generale anche nel caso in cui il progetto di bonifica riguardi contemporaneamente sia la matrice suolo che le acque di falda sottostanti. A supporto di questa chiusura si richiamano le medesime ragioni tecniche espresse per il quesito n. 2, evidenziando che l'introduzione di acqua nella porzione insatura del sottosuolo rischia di attivare fenomeni di mobilizzazione e lisciviazione dei contaminanti presenti nei terreni, favorendo il loro trasferimento verso la falda e il conseguente deterioramento della qualità delle acque sotterranee. In sintesi, il riscontro stabilisce il principio per cui ciò che è vietato in linea generale dalla normativa non può essere in alcun modo oggetto di deroga o eccezione all'interno di un progetto di bonifica, indipendentemente dalla sua natura integrata.

Una fattispecie differente riguarda il caso in cui le acque sotterranee siano riutilizzate per un trattamento in situ dei terreni o come parte di un più ampio intervento sulla matrice suolo. Questa operazione può essere autorizzata nell'ambito dell'approvazione del progetto di bonifica ai sensi dell'articolo 242, comma 7, del D.Lgs. 152/2006, tenendo conto della normativa sul riutilizzo delle acque reflue e rispettando sempre il divieto generale di scarico diretto nel sottosuolo previsto dall'articolo 104. In sede di valutazione del progetto, l'amministrazione deve verificare in concreto l'effettiva assenza di uno scarico diretto, come ad esempio quando le acque vengono impiegate per formare un'emulsione acquosa destinata alla bonifica dei terreni contaminati, garantendo così il rispetto della norma primaria e applicando il principio europeo di precauzione. Tale valutazione tecnica deve considerare le condizioni idrogeologiche specifiche del sito e basarsi su elementi chiave quali lo stato qualitativo della falda antecedente all'intervento, la presenza di un sistema di monitoraggio idoneo, l'adozione di misure per prevenire l'aggravamento della contaminazione, l'efficacia di sistemi di contenimento idraulico e la conformità degli inquinanti al punto di conformità. Al contrario, qualora l'intervento sia finalizzato esclusivamente alla bonifica della matrice acque sotterranee, la soluzione tecnicamente corretta rimane la reimmissione delle acque trattate direttamente nell'acquifero di provenienza in base all'articolo 243, comma 5 del TUA. Infine, viene precisato che il progetto unico di bonifica, per la parte relativa alle acque sotterranee, deve in ogni caso rispettare tutte le condizioni tecniche stabilite dall'articolo 243, con particolare riferimento a quelle previste dal comma 6.

- **Si allega integralmente riscontro del MASE dell'8 ottobre 2026.**

Cordiali saluti.

F.to il Direttore
Onofrio Nacci